

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 73

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2001

—————

Istituzione dell’Ente nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto, con il referendum del 1987 il nostro Paese ha deciso di porre fine alla produzione di energia da fonti nucleari. Un problema che si è posto, però, sin dall'inizio del blocco degli impianti, è stato quello, ormai improrogabile, di iniziare la pianificazione della dismissione, dello smantellamento di tutti gli impianti esistenti sul territorio nazionale e di organizzare adeguatamente lo smaltimento di tutti i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività nucleari precedenti. I rifiuti radioattivi che si sono prodotti in Italia nel corso delle attività nucleari precedenti si trovano attualmente distribuiti presso gli stessi impianti che li hanno prodotti e cioè le centrali nucleari, gli impianti sperimentali e quelli di ricerca. Una valutazione fatta nel 1997 dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) fa ammontare a 24.210 i metri cubi di rifiuti nei vari siti per un totale di radioattività di 11.314 Tbq (Terabequerel) distribuiti percentualmente in Terabequerel da produzione di elettricità (19,83 per cento), da ricerca (80,14 per cento), da altre fonti (0,03 per cento). Attualmente sono in corso o in programma nel nostro Paese alcune attività di condizionamento dei rifiuti radioattivi esistenti che permettono la trasformazione in manufatti in grado di assicurare l'isolamento della biosfera per periodi di 300-350 anni dei radionuclidi. Si stima che tali operazioni di condizionamento possano completarsi entro dieci anni. C'è tuttavia da considerare la produzione di rifiuti radioattivi che originerà dalla disattivazione, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e dallo smantellamento degli impianti nucleari e che dovranno essere anch'essi condizionati. Si stima che i rifiuti già prodotti e quelli che deriveranno dallo

smantellamento delle centrali, assommeranno ad un totale di 200.000 metri cubi.

Tali rifiuti, condizionati, sono costituiti per la maggior parte (96-98 per cento) da rifiuti a media e bassa attività, ossia a emittività breve, e vengono detti di seconda categoria. I rifiuti radioattivi prodotti invece annualmente da attività di ricerca, da attività medico-sanitaria, da attività diagnostiche e terapeutiche assommano a circa 300-400 metri cubi-anno e debbono essere raccolti e custoditi perché ad attività medio-lunga. Sorge quindi la necessità che i rifiuti di seconda categoria siano collocati come si fa in tutto il mondo, in almeno trentasette siti operativi e come si farà in altri otto siti programmati, in un deposito nazionale definitivo. I rifiuti ad alta radioattività e a lunga vita media, detti anche di terza categoria, dopo condizionamento, rappresentano circa il 2-4 per cento dell'intera produzione nazionale e possono essere immagazzinati in depositi temporanei da ospitare per circa 50-100 anni nel sito dei rifiuti di seconda categoria, in attesa che per essi si realizzino depositi in formazioni geologiche profonde attualmente allo studio.

Secondo quanto sopra esposto, riteniamo urgente che si istituzionalizzi un Ente nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi (EGRIR). Lo Stato dovrà scegliere un sito di smaltimento in cui accogliere i rifiuti radioattivi nazionali gestiti dall'EGRIR.

Il disegno di legge per l'istituzione dell'EGRIR, che si compone di dodici articoli, prevede, all'articolo 1, che l'EGRIR organizzi e gestisca tutte le attività che riguardano lo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi nazionali, qualsiasi sia la loro origine e provenienza, comprendendovi anche quelli derivanti dallo smantellamento degli impianti

nucleari. L'articolo 2 recita che l'EGRIR, ente con personalità giuridica pubblica e quindi sottoposto al controllo della Corte dei conti, si avvalga del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Su di esso vigilerà la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 3 elenca le attività di competenza dell'EGRIR tra cui quella della scelta del sito di smaltimento, tra quelli individuati e qualificati dall'ANPA. L'articolo 4, confermando le definizioni dettate dal decreto legislativo n.230 del 1995, ne aggiunge altre specifiche della materia dello smaltimento (confinamento, deposito temporaneo, inglobamento, solidificazione, eccetera). Sono organi dell'EGRIR, secondo l'articolo 5, il consiglio di amministrazione composto da nove membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e designati dai Ministri delle attività produttive, della sanità, dell'ambiente e della tutela del territorio e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; il direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. L'EGRIR adotta un regolamento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 6). L'articolo 7 prevede la istituzione di una Consulta nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi composta da dodici membri nominati dai Presidenti della Camera dei de-

putati e del Senato della Repubblica in rappresentanza dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della sanità, di associazioni ambientaliste, di associazioni di produttori di rifiuti radioattivi, nonché di componenti del mondo scientifico ed economico. L'articolo 8 riguarda la dotazione dell'organico dell'EGRIR che avrà sede a Pescara. L'articolo 9 riguarda l'obbligo dei produttori e dei detentori dei rifiuti radioattivi di conferire i rifiuti stessi all'EGRIR e prevede anche che il costo di smaltimento sia a totale carico dei produttori o detentori. La scelta del sito è proposta, secondo l'articolo 10, dall'EGRIR e formalizzata con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con i Ministri della sanità, dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La copertura finanziaria (articolo 11) per la gestione e il finanziamento dell'EGRIR, comprendente i costi per gli studi preliminari di massima per la scelta del sito di smaltimento ammontante a 15 miliardi di lire per il 2001, 30 miliardi di lire per il 2002 e a 50 miliardi di lire il 2003 è effettuata a carico del bilancio dello Stato. All'articolo 12 sono previste sanzioni penali per chi viola le disposizioni della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito l'Ente nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi (EGRIR) con il compito di organizzare e gestire tutte le attività riguardanti lo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi, di qualsiasi origine e provenienza, compresi quelli derivanti dallo smantellamento degli impianti nucleari.

Art. 2.

1. L'EGRIR ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Esso è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

1. Sono di competenza dell'EGRIR le seguenti attività:

a) la scelta del sito di smaltimento tra quelli individuati e qualificati dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);

b) gli studi di fattibilità, i progetti di massima, i progetti esecutivi e la realizzazione delle opere, dei servizi e degli impianti necessari allo smaltimento dei rifiuti radioattivi, compresi quelli ad alta attività e lunga vita media;

c) la gestione e l'esercizio delle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi nel sito, compresa la sorveglianza ambientale anche nelle zone limitrofe, nonché la gestione e l'esercizio del deposito temporaneo di custodia

dei rifiuti ad alta attività e a lunga vita media derivanti dal trattamento e condizionamento del combustibile irraggiato degli impianti nucleari dismessi;

d) la qualifica di ogni tipologia di trattamento e confinamento ai fini dello smaltimento;

e) l'elaborazione dei criteri e l'individuazione delle modalità di accettazione e conferimento dei rifiuti radioattivi nel sito di smaltimento, compresi quelli derivanti dallo smantellamento degli impianti nucleari o da operazioni di manutenzione e di modifica degli stessi;

f) la partecipazione a studi e ricerche anche in campo internazionale, nel settore dello smaltimento dei rifiuti radioattivi e la cooperazione con gli analoghi organismi esteri;

g) il ripristino e la bonifica dei siti di smaltimento alla fine della vita operativa;

h) la formazione delle risorse umane necessarie per le attività di sua competenza.

Art. 4.

1. Ai fini della presente legge, anche in conformità alle definizioni stabilite nella legislazione vigente in materia, ed in particolare nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, e nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni, si intende per:

a) sito di smaltimento: il luogo attrezzato ed autorizzato al deposito definitivo dei rifiuti radioattivi;

b) deposito di smaltimento: l'insieme delle strutture, anche naturali, destinate allo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi;

c) smaltimento dei rifiuti radioattivi: l'insieme delle operazioni finalizzate al confinamento dei rifiuti radioattivi;

d) confinamento: la segregazione dei radionuclidi dalla biosfera;

e) condizionamento: la limitazione della mobilità potenziale dei rifiuti radioattivi;

f) deposito temporaneo: la struttura naturale o artificiale attrezzata ed autorizzata per accogliere per un tempo limitato i rifiuti radioattivi in attesa dello smaltimento definitivo;

g) inglobamento: il condizionamento dei rifiuti radioattivi solidi con produzione di una matrice solida eterogenea;

h) solidificazione: il condizionamento dei rifiuti radioattivi liquidi con produzione di una matrice solida omogenea;

i) raccolta e trasporto: l'attività di prelievo e trasporto dei rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento;

l) trattamento: l'insieme delle operazioni con processi fisici chimici finalizzate alla riduzione dei volumi alla preparazione della fase di condizionamento.

Art. 5.

1. Sono organi dell'EGRIR:

a) il consiglio di amministrazione, composto da nove membri, di cui due designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due dal Ministro delle attività produttive, due dal Ministro della sanità e tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il consiglio di amministrazione è nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica quattro anni ed elegge al suo interno il presidente che ha la legale rappresentanza dell'ente;

b) il direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione tra persone di adeguata qualificazione tecnica - scientifica e il cui mandato scade al termine di quello del consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Gli emolumenti dei membri del consiglio di amministrazione, del direttore generale e dei membri del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 6.

1. Lo statuto e il regolamento dell'EGRIR sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del consiglio di amministrazione.

Art. 7.

1. Entro sessanta giorni dalla nomina del consiglio di amministrazione è istituita la Consulta nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi, con il compito di esprimere pareri e suggerimenti in merito a tutte le attività di competenza dell'EGRIR e di fissare la tariffa di conferimento dei rifiuti radioattivi all'ente. La Consulta nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi è composta da dodici membri, nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui:

- a) uno in rappresentanza del Ministero delle attività produttive;
- b) uno in rappresentanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- c) uno in rappresentanza del Ministero della sanità;
- d) tre in rappresentanza delle associazioni ambientaliste;
- e) due in rappresentanza delle associazioni dei produttori dei rifiuti radioattivi;
- f) quattro esperti in discipline tecnico-economiche.

Art. 8.

1. Entro trenta giorni dal suo insediamento il consiglio di amministrazione stabilisce la dotazione organica dell'EGRIR.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, alla dotazione organica si fa fronte con personale reperito mediante le procedure e le modalità di cui al titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con il ricorso a comandi e distacchi temporanei di personale dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) con precedenti esperienze professionali nel settore nucleare.

3. Al completamento dell'organico l'EGRIR provvede con le normali procedure di assunzione negli enti pubblici, anche in deroga ad eventuali blocchi o limitazioni in vigore.

4. L'EGRIR ha sede a Pescara.

Art. 9.

1. Tutti i produttori ed i detentori di rifiuti radioattivi sono obbligati al conferimento degli stessi all'EGRIR.

2. Il conferimento dei rifiuti radioattivi ai sensi del comma 1 avviene secondo le modalità operative fissate dall'EGRIR.

3. Il costo dello smaltimento dei rifiuti radioattivi è interamente a carico dei produttori e dei detentori dei rifiuti stessi.

Art. 10.

1. Su proposta dell'EGRIR il Ministro delle attività produttive di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, della sanità e dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano, dispone, con decreto,

la scelta del sito di smaltimento dei rifiuti radioattivi.

Art. 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, limitatamente alle spese relative alla gestione e al funzionamento, nonché agli studi preliminari e ai progetti di massima del sito di smaltimento, determinato in lire 15.000 milioni per l'anno 2001, di lire 30.000 milioni per l'anno 2002 e di lire 50.000 milioni per l'anno 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2001, parzialmente utilizzato, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Le somme necessarie per le opere e gli impianti del sito di smaltimento sono rese disponibili con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 12.

1. Chiunque viola le disposizioni previste dall'articolo 9 è punito con l'ammenda da lire cinquanta milioni a lire cento milioni e con l'arresto da tre mesi a due anni.

